



**Alle famiglie degli alunni/e**  
**Alle studentesse e agli studenti**  
**Al Personale docente e Ata dell'IS E. Fermi**  
**Al Direttore SGA**  
**Sito web**

**Oggetto:** misure nella gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo (DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5)

### **Il Dirigente Scolastico**

- **VISTE** Le Nuove misure nella gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico di cui al DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5;
- **VISTA** la Circolare del Ministero della Salute n. 9498-04/02/2022, recante l'aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2;
- **VISTA** la circolare dell'Ufficio Scolastico Regionale Per La Campania Direzione Generale prot. 5229 del 18.02.2022 e relativi allegati;

### **Comunica**

**I)** Che la gestione dei casi di positività in classe, secondo l'art. 6 del DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 e le precisazioni dell'USR Campania prot. 5229 del 18.02.2022, è modificata come segue:

1) con **un caso di positività** accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19; al presentarsi di eventuali sintomi si deve effettuare tampone.

2) con **due o più casi di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe:

A. Per coloro che diano dimostrazione (con esibizione all'ingresso di certificazione verde o documento equipollente)

- Di esser vaccinati con dose booster, oppure
- Di aver concluso il ciclo vaccinale primario (due dosi) da meno di centoventi giorni, oppure
- Di essere guariti da meno di centoventi giorni

l'attività didattica prosegue **in presenza** con l'utilizzo di **mascherine FFP2** da parte dei docenti e degli alunni **fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Detti studenti sono in regime di autosorveglianza per 5 giorni e dovranno effettuare un tampone in caso di eventuale sintomo anche lieve, facendo comunque riferimento al proprio medico.

B. Per gli **altri alunni** si applica la **didattica digitale integrata** per la durata di **cinque giorni**; essi dovranno al termine della quarantena precauzionale di cinque giorni effettuare un tampone antigenico o molecolare: se questo è negativo lo studente può rientrare in classe presentando esito all'ingresso. Rimane l'obbligo di indossare mascherina FFP2 per i successivi cinque giorni. Per coloro che posseggano un'idonea **certificazione di esenzione dalla vaccinazione**, l'attività didattica potrebbe **proseguire in presenza**, ma in tale caso è **necessaria la richiesta scritta per**

la **frequenza** da parte dei genitori o dello studente se maggiorenne (compilare la parte relativa dell'Allegato alla presente circolare).

**II)** Che il contatto con un soggetto positivo in classe è definito come **contatto stretto (ad alto rischio)**, pertanto, le **misure di quarantena e autosorveglianza** per questi contatti sono aggiornate secondo la Circolare del Ministero della Salute n. 9498-04/02/2022, di seguito riportate:

A) Per i contatti stretti asintomatici che:

- **non siano stati vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni**
- **abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo**

si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è **raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico**. Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

B) Per i contatti stretti asintomatici che:

- **abbiano ricevuto la dose booster, oppure**
- **abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure**
- **siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure**
- **siano guariti dopo il completamento del ciclo primario**

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell'autosorveglianza della durata di 5 giorni. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

Si precisa che

- Il 2° caso di positività e successivi sono considerati tali se vengono rilevati entro 5 giorni dall'accertamento del precedente (art.6 comma 4. del DL);
- All'accertamento del secondo caso seguirà comunicazione che avviserà tempestivamente il gruppo classe e i relativi docenti; pertanto coloro che si trovano nella condizione **par. II) lettera A.** dovranno restare a casa per i successivi 5 giorni e fare richiesta di DAD, mediante l'allegata Dichiarazione del genitore (corredata da Documento di identità del Dichiarante), ed inviando il tutto a [comunicazionecovid@fermimontesarchio.edu.it](mailto:comunicazionecovid@fermimontesarchio.edu.it). Riceverà una risposta che ne confermi la DAD per tale periodo.

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Pasqualina Luciano  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 39/93